



Corte VI
F-9450/2025

Sentenza dell'11 dicembre 2025

Composizione

Giudice Basil Cupa, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner;
cancelliere Dario Quirici.

Parti

A. _____, nato il (...),
Siria,
patrocinato da AsyLex,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura
Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM
del 28 novembre 2025 / N (...).

Visto che:

il 12 maggio 2024, il ricorrente ha presentato una prima domanda d'asilo in Croazia,

il 22 maggio 2024, egli ne ha depositato una seconda in Germania che l'ha respinta ordinando il suo allontanamento in Croazia,

il 26 ottobre 2025, egli ne ha inoltrato una terza in Svizzera,

il 28 novembre 2025, conclusa l'istruzione, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda, pronunciando il trasferimento del ricorrente in Croazia che già ne aveva accettato la ripresa in carico,

il 1° dicembre 2025, egli ha ricevuto la decisione e SOS Ticino - Caritas Svizzera ha cessato unilateralmente di rappresentarlo,

l'8 dicembre 2025, tramite AsyLex, egli ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF) chiedendo, con la dispensa dalle spese processuali, la concessione dell'effetto sospensivo e la sospensione supercautelare del trasferimento, che il ricorso sia accolto, la decisione annullata e gli atti rinviati alla SEM per l'esame nazionale della domanda o il rilascio di una nuova decisione o ancora affinché ottenga garanzie dalle autorità croate sulle condizioni d'accoglienza,

l'8 dicembre 2025, questo Tribunale ha ricevuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento,

gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in seguito,

e considerato che:

le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico,

con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi),

la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico (*"take back"*), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che, in particolare, si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (artt. 18 par. 1 lett. b e 20 par. 5),

in concreto, il ricorrente ha presentato una prima domanda d'asilo in Croazia il 12 maggio 2024, una seconda in Germania il 22 maggio 2024 e una terza in Svizzera il 26 ottobre 2025; il 25 novembre 2025, su richiesta della SEM, la Croazia ha accettato espressamente il trasferimento del ricorrente, da cui la sua competenza a riprenderlo in carico,

per opporsi al suo trasferimento il ricorrente sostiene, in sintesi, che i suoi diritti di richiedente l'asilo non sarebbero rispettati in Croazia né sul piano della procedura né su quello dell'accoglienza (cfr. ricorso, pagg. 5 a 8),

va ricordato che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttive 2013/32/UE [procedura] e 2013/33/UE [accoglienza]); a proposito dello stato del sistema d'asilo croato, questo Tribunale ha evidenziato che esso, benché criticato, non presenta carenze sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("*push-backs*") alla frontiera con la Bosnia e Erzegovina, segnatamente in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, nonché le F-4464/2021 del 14 ottobre 2021 pag. 6 e D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 11.4); così, malgrado gli argomenti del ricorso in parte legittimi e i numerosi rinvii a fonti documentali (pagg. 4 a 8), il trasferimento è possibile (art. 3 par. 2 2^a frase RD III),

peraltro, il ricorrente non mostra e non sostanzia in nessun modo ai fini della presente procedura le ragioni non generali, ma specifiche, relative alla sua persona, che ostacolerebbero il suo trasferimento; in proposito, i suoi disturbi di salute, descritti nella decisione impugnata (pag. 5) a cui si può senz'altro rinviare, non sono tali da credere che non siano, semmai, trattabili farmacologicamente in Croazia che garantisce l'accesso alle cure mediche non soltanto urgenti, ma anche "*beyond emergency situations, upon a doctor's recommendation*", in particolare con l'ausilio di MDM-Belgique (AIDA: Croatia, Update on 2024, pagg. 113 a 118); pertanto, l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico non consentono, come sottolinea pertinentemente la SEM e al contrario di quanto pretende il ricorrente, di identificare motivi umanitari o di altra natura giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità secondo l'art. 17 par. 1 RD III in relazione con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1),

stando così le cose, questo Tribunale non reputa necessario, diversamente da ciò che richiede il ricorrente (cfr. ricorso, punto 4 del petit e pag. 11), esigere che la SEM si procuri garanzie scritte da parte delle autorità croate sul trattamento ulteriore della domanda d'asilo (accoglienza),

alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti

giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Croazia (art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7),

in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Croazia (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata,

manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, cosicché la domanda di dispensa dalle spese processuali va respinta; le spese processuali di fr. 750.– sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]),

la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo priva d'oggetto,

la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata.

3.

Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Basil Cupa

Dario Quirici

Data di spedizione: